

COMUNICATO STAMPA

Roma 8 maggio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 8 maggio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. ROBUR CERVINO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004 inflitta al tecnico Sig. Carini Stefano – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 56 del 21.3.2003) **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

2) "F.C.F. COMO 2000

(avverso la sanzione della squalifica fino al 4.6.2003 inflitta alla calciatrice Neotti Simona – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003) **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

3) " calciatore KUDUA JULUS

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Provinciale di Udine - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 2.4.2003)

RESPINTO

4) " calciatore NESPOLA ANDREA

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 40 lett. d/d1 C.G.S.

Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

5) Reclamo S.S. GALATRO

RESPINTO

decisioni (avverso merito gara Galatro/Zungrese dell'8.3.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 95 del 7.4.2003)

6) A.C. TOMBOLO

RESPINTO

decisioni (avverso merito gara Borghetto/Tombolo del 30.3.2003 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.4.2003)

F.C. LESSOLORANZESE **7**)

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Lessoloranzese/Borriana PGS del 30.3.2003 -Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 39 del 10.4.2003)

8) SALERNITANA SPORT

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Primavera Salernitana Sport/Palermo del 12.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 318 del 29.4.2003)

9) PROCURATORE FEDERALE

(avverso il proscioglimento dei Sigg.ri delibera, infligge alla Sig.ra Cacciuto Paola Cacciuto Paola e Maffa rispettivamente Presidente Sportivo dell'A.C.S. Football nonché dell'A.C.S. Football Cagliari stessa, a seguito di proprio deferimento - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

ACCOLTO, in riforma dell'impugnata Antonio, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 e Direttore all'A.C.S. Football Cagliari la sanzione Cagliari, dell'ammenda di €1.500,00

10) A.S. CASSIANO CALCIO A CINQUE **RESPINTO**

merito (avverso decisioni Ponterio/Cassiano del 29.3.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 15.4.2003)

11) Reclamo VERSILIA 1998

RESPINTO

(avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del Campionato in corso e la squalifica fino al 30.4.2003 al calciatore Gastasini Federico, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato per l'Attività Interregionale -Delibera della Commissione Disciplinare Comitato l'Attività presso il per Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

SAN GIMIGNANO SPORT CLUB **12**)

RESPINTO

(avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato in corso, l'ammenda di €500,00 e la squalifica fino al 30.4.2003 al calciatore Semplici Leonardo, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato per l'Attività Interregionale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

13) POL. BARAGIANO

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 40 n. 7

(avverso la sanzione dell'inibizione fino al lett. d/d1 C.G.S. inflitta Sig. Dereviziis 30.12.2003 al Vincenzo - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 48 del 2.4.2003)

calciatore PERILLI ANTONIO **14**)

(avverso la sanzione della squalifica fino al riducendosi al 31.12.2003 la sanzione della 30.4.2004 - Delibera della Commissione squalifica già inflitta dai primi giudici al Disciplinare presso il Comitato Regionale reclamante Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

PARZIALMENTE ACCOLTO,

15) Reclamo MONTEPETRIOLO

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Casa del Diavolo/Montepetriolo del 2.3.2003 Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 62 dell'11.4.2003)

16) A.C.R. NASITANA

Roccalumera/Villafranca Tirrena 22.2.2003 e Mamertina/Libertas Roccalumera del 9.3.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 16.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 1 (avverso decisioni merito gara Libertas C.G.S., per mancanza di legittimazione della del società appellante

17) POL. VILLAFRANCA TIRRENA

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Libertas Roccalumera/Villafranca del 22.2.2003 -Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 16.3.2003)